



Ai Direttori Tecnici delle Strutture Territoriali
e p.c. Al Segretariato Generale

Oggetto: disposizioni attuative della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 39 del 21 luglio 2015 – esenzione COSAP per l'installazione di impianti di antenna centralizzata.

Si fa riferimento alla nota n RC 1706 del 20 gennaio 2016 del Segretariato Generale e alle richieste pervenute da parte dei Municipi e da parte di qualche condominio circa l'interpretazione di una deliberazione della G.C. n. 331 del 21 ottobre 2015 con la quale è stata data attuazione alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 39 del 21 luglio 2015 avente ad oggetto "Indirizzi per il rifacimento delle facciate e delle parti esterne degli edifici di proprietà pubblica privata ai fini del recupero e della riqualificazione urbana").

E' sorto, in sostanza, un dubbio interpretativo relativo all'applicabilità dell'esenzione della COSAP causato da una discordanza tra quanto deliberato nei due atti sopraddetti: se cioè debba essere applicata tale esenzione in caso di rifacimento delle facciate e centralizzazione delle antenne ovvero, se sia necessaria, come "condicio sine qua non", per l'applicazione dell'esenzione suddetta, la riqualificazione energetica degli edifici.

A tale riguardo si riporta quanto deliberato dall'Assemblea Capitolina e dalla delibera della Giunta Capitolina:

- **Delibera A.C. n.39/2016**: (primo paragrafo del dispositivo) "al fine di agevolare il rifacimento delle facciate"...e, quindi,... "A fronte degli interventi di cui al precedente periodo gli operatori economici provvederanno, contestualmente, alla centralizzazione dell'impianto di ricezione del segnalerealizzati in ossequio al principio di neutralità tecnologica".

Al successivo quinto paragrafo del dispositivo della medesima deliberazione si prevede inoltre (l'Assemblea Capitolina delibera:) "di approvare le suddette iniziative, anche per la riqualificazione energetica degli edifici, secondo le norme di legge."

- **Delibera G.C. n. 331/2015** (disposizioni attuative allegata alla delibera - art. 1 – pubblicità sui ponteggi e caratteristiche impianti - incentivo, comma 1): "....non è dovuto il pagamento COSAP ,.... in occasione del rifacimento delle facciate, alla centralizzazione dell'impianto di ricezione del segnale,realizzati in ossequio al principio di neutralità tecnologica, nonché alla riqualificazione energetica degli edifici, secondo le norme di legge".

Dal confronto del testo delle due deliberazioni si può dedurre chiaramente che la frase "nonché alla riqualificazione energetica degli edifici, secondo le norme di legge", di cui alla deliberazione della Giunta capitolina n. 331/2015 (che attua le disposizioni della deliberazione dell'Assemblea Capitolina) debba essere interpretata nel senso che la "riqualificazione energetica degli edifici" debba considerarsi un'altra delle ipotesi a cui sia possibile applicare l'esenzione della COSAP (insieme alle altre previste: rifacimento delle facciate e contestuale centralizzazione dell'impianto di ricezione del segnale), e non una condizione per l'applicazione di tale esenzione.

Il Direttore del Dipartimento
Ing. Roberto Botta